

CONVENZIONE
PER L'ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO
PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE IN COSTANZA
DELL'ULTIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO
UNICO IN GIURISPRUDENZA (CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN
GIURISPRUDENZA – LMG/01)

L'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

e

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme

CONVENZIONE N. 14-18 DEL 23.03.2018
Registro Convenzioni stage UMG

- **Visti** gli articoli 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), ed in particolare il comma 6, lettera d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;
- **Visto** il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) e, in particolare, l'articolo 5 del medesimo decreto;
- **Vista** la Convenzione Quadro, stipulata il 24 febbraio 2017, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche per disciplinare, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettere a) e d), della medesima legge e dell'articolo 5 del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza LMG/01) e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale;
- **Visto** in particolare l'articolo 1, comma 2, della predetta Convenzione Quadro in base al quale, in attuazione della medesima Convenzione Quadro, i Consigli dell'Ordine possono stipulare, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, apposite convenzioni con le locali Università nelle quali siano presenti Facoltà, Dipartimenti o Scuole presso le quali è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza LMG/01), la stipula delle quali è condizione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi;
- **Vista** la comunicazione del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, pervenuta con mail il 5 aprile 2017 con cui è stata manifestata la disponibilità a stipulare una Convenzione attuativa che disciplini tale possibilità;
- **Vista** la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali dell'Università Magna Græcia di Catanzaro n. 6 del 13 luglio 2017 con la quale, è stata approvata la stipula

di una Convenzione attuativa tra l'Ateneo e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, con i contenuti della Convenzione Quadro sopra indicata;

- **Vista** la delibera del Senato Accademico con cui si approva la stipula della Convenzione fra l'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme per l'anticipazione di un semestre di tirocinio finalizzato all'accesso alla pratica forense durante l'ultimo anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza,

convengono quanto segue:

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente Convenzione è finalizzata a consentire e disciplinare l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense, presso gli studi professionali degli avvocati iscritti al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, a favore degli studenti iscritti al corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza LMG/01) attivato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali (d'ora in poi "Dipartimento") dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente convenzione si intende per:

- a) "legge": la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- b) "regolamento": il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);
- c) "convenzione quadro": la convenzione quadro, stipulata il 24 febbraio 2017 ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche per disciplinare l'anticipazione di un semestre del tirocinio;
- d) "tirocinio": il tirocinio per l'accesso alla professione forense di cui all'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4, 6 lettere a) e d), 8, 10 ed 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- e) "studenti tirocinanti": gli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio;
- f) "Consiglio dell'Ordine": il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Lamezia Terme;
- g) "professionista": l'avvocato presso il cui studio professionale si svolge il tirocinio;
- h) "Università": l'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro;
- i) "Dipartimento": il Dipartimento di Scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali;
- l) "corso di laurea": il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);
- m) "crediti": crediti formativi universitari.

Articolo 3

Anticipazione di un semestre di tirocinio

1. Possono chiedere di essere ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza dell'ultimo anno del corso di studi e prima del conseguimento del diploma di laurea, gli studenti iscritti al corso di laurea in Giurisprudenza istituito presso il Dipartimento che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) aver superato gli esami di profitto relativi a tutti gli insegnamenti previsti per i primi quattro anni del corso dal piano di studi del corso di laurea in Giurisprudenza attivato presso il Dipartimento;
 - b) aver superato esami di profitto relativi ad insegnamenti afferenti ai seguenti settori scientifico disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione europea (IUS/14).
2. Il Consiglio dell'Ordine si impegna ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le proprie iniziative formative.
3. L'ufficio amministrativo di riferimento per gli studenti è l'Ufficio Tirocini e Coordinamento didattico afferente all'Area Programmazione e Sviluppo dell'Ateneo.

Articolo 4

Ulteriori forme di collaborazione

1. In virtù della presente convenzione le parti firmatarie della stessa potranno attivare ulteriori forme di collaborazione e di coordinamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della convenzione quadro, quali la **predisposizione di progetti formativi (generalisti e/o singoli) destinati agli studenti tirocinanti e comprendenti obiettivi e tipologie di attività prevalente**, tra cui la partecipazione ai corsi di formazione di cui al successivo articolo 6, comma 3.
2. I progetti formativi concordati tra i due Enti - laddove previsti - dovranno essere sottoscritti, oltre che dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal Direttore del Dipartimento, dal professionista presso il cui studio si svolgerà il tirocinio e dal tutor accademico indicato dal Direttore del Dipartimento tra i docenti afferenti al medesimo Dipartimento.
3. D'intesa tra il Consiglio dell'Ordine, il professionista e il tutor accademico, nei progetti formativi di cui ai commi precedenti possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in Giurisprudenza.
4. Le modalità operative e organizzative di tali forme di collaborazione eventuali, saranno rese note nel Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Giurisprudenza e adeguatamente pubblicizzate sul sito dell'Ateneo nella sezione dedicata ai tirocini.

Articolo 5

Domanda di anticipazione di un semestre di tirocinio

1. Gli studenti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3, comma 1, possono presentare domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge, al Consiglio dell'Ordine, corredata:
 - a) da autocertificazione, predisposta a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:
 - di cui all'articolo 3, comma 1, della presente convenzione;

- di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), d) e) f) g) ed h), della legge;
- b) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio.
- 2. Qualora siano stati attivati i progetti formativi di cui al precedente articolo 4, la domanda di iscrizione al registro dei praticanti di cui al comma precedente dovrà essere altresì corredata dall'indicazione del tutor accademico e dal progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal Direttore del Dipartimento e dal tutor accademico.
- 3. Copia cartacea o telematica della domanda dev'essere depositata o inviata a cura dello studente presso l'Ufficio Tirocini e Coordinamento didattico afferente all'Area Programmazione e Sviluppo dell'Ateneo, entro i 10 giorni successivi a quello in cui la domanda è stata presentata al Consiglio dell'ordine.

Articolo 6

Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, anche secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui al precedente articolo 4, ove predisposto.
2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato lo studente tirocinante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge.
3. Ai fini di cui al comma precedente ed in virtù della presente convenzione le parti firmatarie della stessa potranno istituire ed organizzare, nell'ambito dei progetti formativi di cui al precedente articolo 4, corsi di formazione gratuiti destinati agli studenti tirocinanti tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A quest'ultimo fine, tali corsi o parte di essi devono essere impartiti anche da avvocati che abbiano maturato adeguata esperienza in ambito formativo. Il tutor accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre mediante colloqui con lo studente medesimo, da tenersi almeno ogni trenta giorni.
4. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il coinvolgimento dello studente nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
5. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, di cui all'articolo 5, comma 2, del regolamento, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del predetto regolamento può essere ridotto da venti a dodici.
6. Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento.
7. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in Giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, lo studente tirocinante può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.
8. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando lo studente tirocinante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.
9. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge, il tirocinio effettuato dallo studente tirocinante non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
10. Nel periodo di tirocinio lo studente tirocinante è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

Articolo 7 **Relazione finale**

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte che deposita presso il Consiglio dell'Ordine. La predetta relazione deve essere sottoscritta dal professionista e, qualora sia stato attivato il progetto formativo di cui al precedente articolo 4, anche dal tutor accademico. Una copia della relazione finale dev'essere trasmessa, in forma cartacea o anche in via telematica, all'Ufficio Tirocini e Coordinamento didattico afferente all'Area Programmazione e Sviluppo dell'Ateneo.

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del regolamento, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il predetto Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso lo studente tirocinante ed il professionista devono essere sentiti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge.

Articolo 8 **Durata e rinnovo**

1. La presente Convenzione ha una durata di cinque anni. L'atto si rinnoverà tacitamente, salvo disdetta di una delle parti, da comunicare all'altra con preavviso di un anno prima della scadenza. In caso di disdetta, dovrà comunque essere garantito il completamento delle attività che hanno già avuto inizio ai sensi del presente atto.

2. Ciascuna parte può recedere dalla presente Convenzione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'altra, con un preavviso di almeno un anno accademico. **In caso di recesso dovrà essere comunque garantito il completamento delle attività che hanno già avuto inizio ai sensi del presente atto.**

Articolo 9 **Disposizione finale**

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le disposizioni della legge e del regolamento e delle loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le parti si impegnano ad aggiornare la presente Convenzione ove intervengano modificazioni legislative e/o regolamentari della disciplina dell'offerta formativa universitaria e, in particolare, del corso di laurea o rispetto alla stessa Convenzione Quadro.

Catanzaro, 15.03.2018

Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro

Il Magnifico Rettore
Prof. Giovambattista De Sarro



Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Lamezia

Terme

Il Presidente
Avv. Antonello Bevilacqua

